

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Al Cancelliere della Corte di Appello di Genova, I Sezione penale  
affinché trasmetta il presente atto di ricorso alla

**ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE**

Il sottoscritto avv. Mauro Ronco del Foro di Torino, difensore di  
**Luciano Massaferrò** nato a Savona il 18.01.1965 presenta

**ricorso**

contro la sentenza emessa dalla I Sezione Penale della Corte di  
Appello di Genova in data 18.11.2011 (sentenza nr. 3393 – proc. nr.  
1626/2011 R.G.C.A.) che confermava la sentenza del Tribunale di  
Savona del 17.02.2011.

Espongono a sostegno del ricorso i seguenti

**motivi**

con riferimento agli specifici punti oggetto del gravame.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**I**

**Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lettere c) ed e)  
per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e  
per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del  
diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato.**

**A.**

**PREMESSA**

1. Oggetto di questo primo motivo di ricorso è la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato, consumatasi con il diniego del giudice dell'incidente probatorio di porre alla minore le domande richieste dalla difesa.
2. L'eccezione di nullità per la violazione del diritto di difesa è stata presentata al Tribunale nei termini e ai sensi dell'art. 491, co. 1° del codice di rito.
3. Il rigetto dell'eccezione da parte del Tribunale è stato impugnato con apposito motivo (cfr. la proposizione specifica del motivo a p. 2 dell'atto principale di appello; lo sviluppo del motivo dalla p. 8 alla p. 14; la richiesta alla p. 15, così

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

testualmente formulata: “che la Corte di Appello dichiara la nullità dell’ordinanza 28 gennaio 2010, con la quale il giudice per le indagini preliminari ha impedito alla difesa l’effettuazione del contraddittorio attraverso la proposizione alla teste minore 1 delle domande previamente depositate e, conseguentemente, dello stesso atto di audizione protetta di minore 1, espletato in sede di incidente probatorio in data 29 gennaio 2010, per violazione dei fondamentali diritti della difesa, ai sensi dell’art. 24 Cost. e dell’art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p.”.

4. La Corte di Appello ha risposto al motivo di appello nel modo seguente: “Infondati sono anche i motivi di appello che attengono alla mancata proposizione delle domande indicate dalla difesa: **innanzitutto tale rilievo avrebbe dovuto essere sollevato tempestivamente quantomeno nell’udienza preliminare**, mentre al G.I.P nell’udienza di discussione della perizia avrebbe dovuto essere eccepito il diniego del perito al consulente di parte di partecipare o almeno assistere al colloquio con la minore e quindi l’impossibilità di porle le domande suddette” (p. 11 della sentenza).

**B.**

**LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

1. Nell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio il giudice disponeva che la difesa depositasse in anticipo l'elenco delle domande scritte che avrebbe inteso rivolgere alla minore. I difensori dell'indagato, pur denunciando con memoria scritta la limitazione del diritto di formulare, per il tramite del giudice, domande e contestazioni al teste (art. 498, co. 4 c.p.p.), depositavano ugualmente una lista di domande scritte, attinenti ai rapporti della minore con le figure di relazione più significative, in particolare il padre (da lei ritenuto tale, ma che non è il padre naturale), il nonno, le amichette e i coetanei in genere.
2. Il giudice non ammetteva alcuna domanda, sul rilievo che esse avrebbero potuto "fuorviare la teste" e che erano estranee al tema dell'incidente.
3. La difesa eccepiva davanti al Tribunale *ex art. 491, co. 1° c.p.p.* la nullità dell'ordinanza, esponendo le ragioni, di fatto e di diritto, della sua erroneità.
4. In particolare, esponendo, in punto di diritto: che, anche quando l'accusa proviene da un minore, il diritto dell'imputato al contraddittorio e di fare domande *ex artt. 24, co. 2 e 111 co. 3 Costituzione* rimane intatto, anche se tale diritto è modificato nelle modalità di espressione, perché si esercita non attraverso l'esame diretto e incrociato, bensì attraverso la mediazione del giudice, che pone al minore le domande e le contestazioni provenienti dalle parti;

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

5. in particolare esponendo, in punto di fatto: che le domande erano pertinenti al tema oggetto dell'incidente. Verteavano, infatti, sul punto cruciale attinente alla credibilità della minore, concernendo i suoi rapporti con la famiglia, con il mondo circostante e, in specie, con i coetanei e con le amichette destinatarie delle sue prime «rivelazioni» sull'abuso pretesamente subito.

**C.**

**L'ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE  
PROCESSUALE E IL VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA  
SENTENZA**

1. La risposta della Corte è stata riportata *sub* A.4.
2. Anzitutto la Corte ha mescolato incongruamente due cose diverse. L'una è la violazione del diritto di difesa *ex artt.* 24 e 111 Costituzione, nonché *ex art.* 178, co. 1 lett. c) codice di rito, per il diniego di porre alla minore le domande proposte dalla difesa; altra e diversa cosa è la violazione del diritto di difesa per non avere il perito consentito un contraddittorio adeguato con il consulente, rifiutando le richieste volte a un approfondimento clinico conforme alle linee guida indicate per l'accertamento dell'abuso ai minori.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

3. Questo secondo aspetto, che non è oggetto del motivo di appello di cui qui si tratta, ma attiene, più in generale, alle gravissime carenze metodologiche dell'indagine peritale, sarà oggetto di considerazione attraverso altro mezzo di gravame, insieme con gli ulteriori aspetti che denotano le mancanze, le aporie e le illogicità dell'accertamento peritale in ordine all'attitudine psicofisica della minore a esporre in modo veritiero il suo vissuto personale, nonché alla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne.
4. Il motivo circa la violazione del diritto di difesa per il diniego del giudice dell'incidente di porre le domande sarebbe, dunque, secondo la Corte territoriale, infondato per ragioni di intempestività: l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta "quantomeno nell'udienza preliminare".
5. L'asserto rivela l'inaccuratezza con cui il Giudice di Appello ha esaminato il gravame, neppure avendo acquisito contezza del rito in cui è stato celebrato il processo: **rito immediato, senza la celebrazione dell'udienza preliminare.**
6. In tal caso, come recita il co. 2 dell'art. 181 c.p.p., le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio "**debbono essere eccepiti entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1**".

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

7. Poiché la difesa ha ritualmente e tempestivamente eccepito la nullità, la sentenza ha erroneamente applicato la legge processuale, incorrendo nel vizio di cui alla lettera c) del co. 1 dell'art. 606. Tale errore processuale trova la sua fonte nell'ignoranza circa il rito in cui è stato celebrato il processo, con patologia della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, co. 1 lettera e).

Si chiede, pertanto, che la Corte di Cassazione **annuli la sentenza impugnata per violazione della legge processuale e per la mancanza e l'illogicità della motivazione, basata su un falso presupposto circa il rito in cui è stato celebrato il processo.**

## II

**Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1 lettera e) c.p.p. per mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame della difesa (Terza parte dell'atto principale, dalla pagina 112 alla pagina 141) che chiedeva l'assoluzione dell'imputato per l'omessa considerazione delle prove inequivocabili che dimostrano essere mendace l'accusa. Il vizio denunciato ex art. 606, co. 1 lett. e) è specificamente rivolto alla assoluta mancanza di motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'appellante con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**A.**

**PREMESSA**

Nei prossimi motivi di gravame la difesa denuncerà il vizio di motivazione della sentenza: • per l'omessa considerazione degli errori metodologici peritali, della violazione delle regole della buona pratica psicologica, dell'inosservanza delle linee-guida per l'accertamento degli abusi sui minori (motivo *sub* III); • per l'omessa, contraddittoria e illogica valutazione dell'attendibilità oggettiva della minore sul piano della costanza e della coerenza del narrato (motivo *sub* IV); • per l'omessa, contraddittoria e illogica valutazione dell'attendibilità soggettiva della minore (motivo *sub* V); • per l'illogica esclusione che l'assunzione della minore nell'incidente probatorio sia stato inquinato dall'ingerenza *in limine* all'atto dell'assistente di polizia che l'aveva in precedenza ascoltata (motivo *sub* VI); • per l'illogica affermazione circa una pretesa, ma inesistente, conferma dell'attendibilità della minore (motivo *sub* VII).

Prima di esaminare, tuttavia, i suddetti profili, ciascuno dei quali implica la nullità della sentenza per il vizio contemplato all'art. 606, co.1° lett. e) c.p.p., è d'uopo denunciare l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza sul punto – rassegnato con specifico motivo di gravame – concernente la sussistenza in atti delle prove inequivocabili che la minore ha mentito.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**B.**

**IL MENDACIO DEL RACCONTO DELLA MINORE SUL  
GIORNO E SULLA LOCALITA' IN CUI SAREBBERO  
AVVENUTI GLI EPISODI DI MOLESTIA SESSUALE.  
LA MOTIVAZIONE COMPLETAMENTE CARENTE SUGLI  
ELEMENTI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'ATTO  
PRINCIPALE DI APPELLO, CHE DIMOSTRANO LA  
FALSITA' DEL RACCONTO DELLA MINORE**

1. La minore ha raccontato che don Luciano Massaferrero avrebbe realizzato il reato nel giorno della **penultima benedizione delle case svoltasi nella zona collinare di Alassio sotto i ruderi di un edificio detto di San Bernardo**, dapprima sulla motocicletta che percorreva la strada, pure così denominata e, successivamente, al termine delle benedizioni, nel capanno dell'orto coltivato dal sacerdote e nella biblioteca della casa canonica.
2. Il Tribunale ha altresì accertato che la zona collinare ubicata sotto i ruderi di San Bernardo viene comunemente denominata «Puerta del Sol», dal nome di un albergo, ormai in disuso, famoso qualche decina di anni addietro, e che entrambe le zone, quella sottostante San Bernardo («Puerta del Sol») e quella soprastante (denominata «Case Sparse») sono solcate dalla medesima strada, che viene da tutti definita di «San Bernardo». I dati appena menzionati, di carattere temporale e

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

logistico, sono pacifici, confermati anche dall'acquisizione, da parte del Tribunale, delle cartine topografiche relative alle alture di Alassio.

3. Se queste sono, come effettivamente sono, le dichiarazioni della bambina e se questi sono, come effettivamente sono, i riferimenti temporali e logistici del reato addebitato, il racconto della bambina è falsificato da pacifiche risultanze probatorie, riguardanti l'aspetto essenziale del contesto spaziale e temporale nel quale l'abuso si sarebbe verificato, perché la penultima benedizione, nella zona sottostante «San Bernardo», detta «Puerta del Sol», non fu effettuata da don Luciano Massaferrò, bensì dal vice-parroco, adulto 7.
  
4. Si tratta del tema decisivo del processo, tanto è vero che il Tribunale ha disposto d'ufficio, *ex art. 507* Codice di rito, l'assunzione di un nuovo mezzo di prova – l'audizione testimoniale di adulto 7 – per verificare le modalità e la dinamica delle benedizioni delle case nel periodo del supposto reato.
  
5. Il Tribunale, invero, preso atto che l'ultima benedizione era stata compiuta da don Luciano Massaferrò, accompagnato da un'altra bambina, minore 2, nella zona collinare alta di San Bernardo, denominata «Case Sparse», **aveva ipotizzato che la penultima benedizione fosse stata compiuta dal medesimo sacerdote, insieme con minore 1, nella zona sottostante San Bernardo, denominata «Puerta del Sol».**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Per ottenere tale riscontro, in base al giudizio di assoluta necessità, il Tribunale, come sopra detto, aveva citato adulto 7, munendosi di cartine dettagliate della città di Alassio e delle sue alture, in particolare descrittive la zona di San Bernardo.

6. All'udienza del 13 gennaio 2011 il testimone ha anzitutto precisato che dalla metà di marzo fino al termine del periodo, agli inizi del mese di maggio, in cui si era svolto il servizio liturgico, egli e don Massaferrò avevano effettuato le benedizioni a giorni alterni. Egli ha poi dichiarato, su espressa domanda del Presidente, che ricordava la zona denominata «Puerta del Sol», perché egli l'aveva visitata “proprio credo negli ultimi giorni di questa mia attività, **credo che proprio l'ultimo giorno io mi trovassi proprio in quella zona per benedire proprio le ultime case, le ultime famiglie, proprio in quella zona lì**” (riportato a p. 131 dei motivi principali di appello).
7. Poiché la dichiarazione del teste era veramente cruciale, il Presidente, al termine dell'audizione, è ritornato sul punto, sottoponendo ad adulto 7 la cartina topografica e invitandolo a segnare con l'evidenziatore le varie zone. Adulto 7 ha ripetuto il riferimento alla zona di «Puerta del Sol», segnandola con il pennarello azzurro, come collocata proprio sotto San Bernardo, e ha ribadito, su ulteriore domanda del Presidente, che egli compì il suo ultimo servizio nell'anno 2009 proprio nella zona di San Bernardo, denominata «Puerta del Sol», accompagnato dal chierichetto minore 9.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Ancora richiesto di precisare quale fosse stata l'ultima benedizione di don Luciano (adulto 7 aveva detto che la sua ultima era avvenuta il 2 o il 3 o il 4 o il 5 maggio), il testimone ha ribadito che **don Massafarro aveva fatto l'ultima benedizione in una giornata differente, nella zona collinare, in un pomeriggio diverso**: "In questo ultimo periodo ci alternavamo, sapevo che anche lui, come spesso si faceva, si trovava più o meno nella stessa zona, però in una via diversa, piuttosto che in una collina diversa, ma comunque **in pomeriggi diversi...**" (riportata a pagina 137 dei motivi principali di appello).

8. Premesso che è processualmente certo che don Massafarro si recò a compiere le benedizioni nella zona di «Case Sparse», nella parte alta di San Bernardo, il giorno 7 maggio, risulta in modo inequivoco, in forza della testimonianza di adulto 7, che:

- la penultima benedizione fu svolta da quest'ultimo, nei giorni 2 o 3 o 4 o 5 maggio;
- che essa fu svolta nella zona bassa di San Bernardo, detta «Puerta del Sol»;
- che essa fu svolta nei giorni immediatamente antecedenti l'ultima benedizione, condotta da don Massafarro, in data 7 maggio 2009.

9. Evidente, pertanto, che la bambina ha mentito, quando ha dichiarato che l'episodio inverosimile di abuso sarebbe accaduto **nel corso delle penultima benedizione, precisamente nella zona sottostante San Bernardo.**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Il Tribunale, con motivazione mancante, aberrante e travisatrice della prova, ha omesso:

- il fatto processualmente certo che la penultima benedizione fu condotta da adulto 7;
- il fatto che a essa non era presente don Massaferrò;
- il fatto che la penultima benedizione si svolse nella zona sottostante San Bernardo;
- il fatto che, come già a partire dalla metà del mese di marzo, anche nella prima settimana di maggio don Luciano Massaferrò e adulto 7 si erano recati a benedire le case nella zona collinare, ma “**in giornate differenti**”.

Omessi i dati fondamentali della prova, il Tribunale ha travisato la testimonianza di adulto 7, sostenendo, contro verità, che la regola dell’alternanza, avrebbe potuto “subire delle eccezioni, anche a sua insaputa, nel senso che il parroco ben poteva recarsi a benedire altre case anche nel suo stesso giorno” (sentenza di prime cure, p. 22).

Nel motivo di gravame sul punto la difesa ha dimostrato che il Tribunale ha attribuito al teste cose diverse da quelle dette, giacché adulto 7, dopo aver ammesso la possibilità astratta che non fosse stata rispettata la regola dell’alternanza, ha ribadito che egli ricordava con chiarezza che i due sacerdoti, a partire dal mese di marzo, si erano sempre alternati, e, in particolare, che, nell’ultimo periodo, ai primi di maggio, erano usciti in pomeriggi diversi.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**Peraltro, la minore ha detto non soltanto che l'abuso si sarebbe verificato nel corso della penultima benedizione, ma, soprattutto, nel corso del servizio prestato nella zona sottostante San Bernardo.**

Ed è processualmente certo che tale servizio venne prestato in quella zona da adulto 7 e non da don Massaferrò. Indiscutibile, pertanto, il mendacio della minore, che ha accusato il sacerdote di un fatto che sarebbe stato commesso in un tempo e in una località in cui è certo che tale fatto non poté accadere.

La difesa, come già detto, ha presentato sul punto uno specifico motivo di gravame (dalla pagina 121 alla pagina 141 dell'atto principale di appello).

La Corte territoriale, di fronte all'impossibilità di rispondere a tale motivo, ha preferito sottrarsi al dovere di motivazione, cancellando il tema dal suo orizzonte, come se esso non fosse mai stato rassegnato alla sua attenzione.

Indiscutibile, pertanto, la nullità della sentenza per mancanza totale di motivazione in relazione all'omessa risposta ai motivi di appello della difesa che contenevano l'indicazione di elementi probatori che falsificavano in modo decisivo l'ipotesi dell'accusa. Per questi motivi la difesa chiede che la Corte Suprema annulli la sentenza ai sensi dell'art. 606, co. 1° lett. e) c.p.p.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**C.**

**IL MENDACIO DEL RACCONTO DELLA MINORE SULLA  
LOCALITA' (L'ORTO) IN CUI, NELLA STESSA GIORNATA,  
AL TERMINE DELLE BENEDIZIONI, SAREBBE AVVENUTO  
IL SECONDO EPISODIO DI MOLESTIA SESSUALE**

1. La teste si è dimostrata falsa anche con riferimento al luogo in cui sarebbe avvenuto l'inverosimile secondo episodio di abuso, nell'orto, indicato anch'esso nella zona di San Bernardo ("No, non so di preciso dove sia, io gli ho detto che c'è **che era vicino a San Bernardo** però più di così" in Polizia, riportata nei motivi principali a p. 113), al termine del servizio delle benedizioni sempre nella stessa giornata.
2. Nell'atto principale di appello (pp. 112-121) si è dimostrato che elementi probatori plurimi e concordanti dimostrano che **la bambina non è mai stata nell'orto e nel capanno.**
3. In particolare: l'orto coltivato da don Massaferrò non si trova nella collina di San Bernardo, ma in una località totalmente diversa (Costa Lupara) da quella indicata dalla bambina; l'orto è circondato da altri edifici, addirittura addossato a una casa che sovrasta la baracca per gli attrezzi, contrariamente al racconto della bambina, che nell'incidente probatorio ha negato recisamente

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

che vicino a quell'orto vi siano altri edifici; all'orto ci si arriva per una strada asfaltata normale, comoda, mentre la stessa ha detto che tale strada è "con tutte le pietre...che sono buttate tutte in mezzo" (incidente probatorio 29.1.2010, p. 31, riportato nei motivi principali di appello a p. 114). Inoltre, rammostrate alla bambina al termine dell'incidente tre fotografie dell'orto, ella non lo ha riconosciuto in alcuna di esse, escludendo con grande enfasi: "**non è questo; non è proprio questo. No, no**"(nei motivi principali, p. 115). Infine come si è ricordato nei motivi di appello, minore 6, la cui testimonianza i giudici adducono a un certo punto per mettere in dubbio le innumerevoli testimonianze che attestano la disponibilità al mendacio di minore 1, ha risposto alla domanda del Presidente del Tribunale, se costei le avesse riferito ove si trovava tale capanno: "Sì, mi ha detto solo che era sopra la chiesa di San Giovanni, non mi ha detto più altro **perché non lo sapeva neanche lei...**" (trascr. ud. 1.7.2010, è. 81, riportato nei motivi principali, p. 121).

3. Alle doglianze della difesa nell'apposito motivo di gravame sul punto, da pagina 112 a 121, la Corte di Appello non ha fornito alcuna risposta, serbando il più assoluto silenzio.
4. Indubbiamente non era agevole rispondere alla difesa, che aveva confutato in modo analitico e serrato i labili sforzi del Tribunale per superare le evidenti aporie del racconto della bambina. Il giudice di seconde cure, rifiutandosi di fornire una risposta alla confutazione difensiva, è incorso nel vizio della mancanza della motivazione, che rende nulla la sentenza.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Si chiede, pertanto, che la Corte di legittimità dichiari la nullità della sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, co. 1, lettera e) c.p.p. per avere omesso ogni motivazione in ordine alla sussistenza di prove certe che dimostrano il mendacio delle dichiarazioni della minore, prove decisive specificamente indicate nei motivi di impugnazione.

### III

**Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. con riferimento alla assoluta inadeguatezza metodologica dell'indagine psicologica condotta sulla minore, nonché alla erronea valutazione dell'attitudine della stessa, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, a rendere una valida testimonianza. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze dell'appellante contenute nei motivi di appello e dotate del requisito della decisività.**

#### A.

#### PREMESSA

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

La giurisprudenza insegna che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore/parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psicologica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne (*ex plurimis*, Cass. Sez. III 7.11.2006, n. 5003).

Si tratta di una valutazione distinta rispetto a quella dell'attendibilità, oggettiva e soggettiva, della prova, diretta a esaminare il modo in cui il minore, bambino o adolescente, ha elaborato internamente le sue esternazioni, in modo da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.

Nell'ambito di questo motivo di ricorso, documentati i profili concernenti la superficialità, l'apoditticità e la violazione delle linee guida da parte del perito incaricato dal giudice di valutare la capacità della minore, nonché documentata l'omissione della innumerevole serie di elementi che dimostrano "omissis" e richiamati i motivi specifici dell'appello su questo punto, ci si duole della motivazione mancante, contraddittoria e illogica con cui la Corte ha respinto l'atto di appello sul punto.

**B.**

**GLI ERRORI METODOLOGICI DELL'INDAGINI PERITALE**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Come detto nel motivo *sub* I, il giudice dell'incidente probatorio impedì che la difesa ponesse alla minore alcuna domanda. Il tema del "omissis" della minore nella vita individuale, familiare e sociale avrebbe dovuto, nell'ottica pregiudizialmente accusatoria che caratterizzò le indagini, rimanere in ombra.

Lo stesso velo fu opposto alla difesa in sede di indagine peritale.

L'ambiente familiare non venne indagato dal perito, che, da un lato, non permise al consulente di partecipare in modo attivo al colloquio clinico con la minore, e, da un altro lato, rifiutò di tenere, oltre agli incontri con la perizianda, gli incontri con i suoi familiari, specificamente con la madre, il nonno e il presunto padre. Il perito rifiutò altresì di intrattenere a colloquio gli insegnanti di minore 1, in particolare quelli che l'avevano, per svariati anni, assistita nella qualità di "omissis", poiché la minore aveva sempre avuto necessità di "omissis" nel corso delle scuole elementari.

Dell'abnorme conduzione dell'indagine peritale la difesa si è doluta, in primo luogo e immediatamente, con la lettera del consulente, inviata al perito per le vie brevi e altresì per tramite del difensore in data 16/17 febbraio 2010 (lettera che si allega a questo atto, al solo scopo di confutare quanto erroneamente e immotivatamente scritto in sentenza a p. 11); in secondo luogo, nel corso dell'udienza di discussione peritale del 17 marzo 2010, ove il consulente ha svolto le critiche dell'operato procedurale del perito, soprattutto con riferimento alla mancata estensione dell'esame all'ambito familiare (si vedano in particolare le pagine n. 10, 16, 17, 18, 22, 67, 68, 69, 70 della trascrizione e 73, ove il perito ammette di non aver voluto essa svolgere questo esame); in terzo luogo, nella relazione depositata dal

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

consulente e acquisita all'incidente probatorio, in particolare alle pagine 92 e 112 e seguenti, ove sono espresse le medesime obiezioni metodologiche alle modalità di conduzione della perizia.

Quanto sopra va detto per dimostrare la grave inaccuratezza della sentenza nell'esaminare gli atti di appello, nonché il travisamento compiuto nel punto in cui, a p. 11, la Corte dichiara, contrariamente al vero, che "nessuno si è tempestivamente lamentato" e ha "sollevato eccezioni e rilievi in ordine all'operato del perito".

Le abnormità metodologiche della perizia sono state denunciate nei motivi principali di gravame (sotto il titolo: "Gli errori metodologici della dott.ssa Rizzitelli" da p. 74 a p. 76, e, nei motivi nuovi, : "per avere il perito nominato dal giudice proceduto all'esame della minore rifiutandosi di compiere le indagini, richieste dal consulente della difesa, utili per dimostrare la inattendibilità [della minore]), dalla p. 2 alla p. 9.

Rinviando al testo dei motivi, sia principali che nuovi, si ricorda qui che l'area, estremamente problematica, relativa alla relazione madre-figlia, non ha potuto avere illuminazione a causa del rifiuto del perito di estendere l'indagine ai rapporti familiari. Allo stesso modo non è stata in alcun modo esplorata la relazione di minore 1 con il marito della madre, che la minore credeva erroneamente fosse il suo vero padre.

Alla perimetrazione illegittimamente angusta dell'oggetto dell'indagine peritale si è aggiunto l'espletamento, contro la buona prassi clinica, di un solo colloquio con la minore, con l'esclusione dell'apporto delle numerose altre figure professionali che, soprattutto

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

per curarne la “omissis” avevano nel corso degli anni avuto la possibilità di conoscerne e valutarne la personalità.

L’operato del perito ha violato il principio fondamentale della Carta di Noto (Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale), alla cui stregua “Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti debbono: a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento...”).

Le linee guida della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) sugli abusi in età evolutiva prescrivono:

(<http://www.sinpia.eu/lineeguida/index/get/last>)

*Raccomandazione 6.5.1*

*(Linea Guida Clinica. Forza dell’Evidenza: Forte. Forza della Raccomandazione: Forte)*

L’assessment clinico e psichiatrico-forense del/della minore presunto/a vittima di abuso sessuale si fonda sull’analisi e l’interpretazione congiunte degli esiti clinici psicocomportamentali ed emotivi e di quelli testimoniali, **allargando sempre la valutazione al contesto ambientale e motivazionale all’interno del quale ha preso origine la denuncia.**

Una valutazione approfondita non può, pertanto, prescindere dall’analisi del contesto ambientale familiare. Peraltro, la prassi di inserire l’esame di tale realtà e di poter acquisire elementi utili per una valutazione a 360 gradi, attraverso l’acquisizione di dati riferiti da chi

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

conosce il soggetto e vive con lui, costituisce parte essenziale di una corretta indagine clinica.

Di fatto la buona prassi, confermata dall'American Academy of Pediatrics (AAP) (cfr. al link

<http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;116/2/506#R18>. *The Evaluation of Sexual Abuse in Children*, autrice: Nancy Kellogg, del *Committee on Child Abuse and Neglect*)

prevede:

- 1. colloqui anamnestici con i genitori e/o con altri adulti di riferimento**
- 2. colloqui clinici**
- 3. sedute di osservazione congiunta genitore-bambino**
- 4. Valutazione della situazione familiare e del contesto allargato**
- 5. Valutazione psicologica del caregiver**
6. somministrazione di test proiettivi
7. Somministrazione di rating scale e test per la valutazione di eventuali altri disturbi sospettati o segnalati da familiari, sanitari o insegnanti.

Tutto ciò non è avvenuto: non vi sono stati colloqui anamnestici con i genitori e/o con gli altri adulti di riferimento né vi è stata alcuna valutazione della situazione familiare e del contesto allargato: il divieto – *contra jus* - di porre domande da parte del giudice si è prolungato nell'auto-divieto da parte del perito di approfondire, nonostante le espresse richieste del consulente della difesa, l'ambiente

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

familiare e le attitudini psicologiche e di accudimento della genitrice e degli altri adulti di riferimento.

Il rinvio acritico del Tribunale alla perizia, che ammette la capacità della minore, e l'omessa considerazione critica di questo tema da parte della Corte, che si è rifugiata dietro la falsa tesi dell'intempestività della doglianza, configurano la nullità della sentenza per vizio della motivazione.

**C.**

**“Omissis” DELLA MINORE**

Senonché, nonostante la illegittima «blindatura» praticata dal giudice dell'incidente e dal perito, nel dibattimento di prime cure sono emerse con precisione le prove che dimostrano “omissis”.

Tali prove sono state analiticamente enunciate nei motivi, sia principali che aggiunti, di impugnazione. In questa sede ci si limita, oltre che al loro richiamo integrale, a una sottolineatura di qualche aspetto più significativo.

1. Dalla diagnosi clinica risulta che la minore è “omissis”, che crea non soltanto problemi “omissis” (cfr. motivi principali di impugnazione, pp. 76-77).

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

2. Il comportamento della minore in ambito scolastico è stato costantemente segnato da tre note: l'assenza di un adeguato comportamento sociale, nonché il forte egocentrismo e l'aggressività che non le permettono di considerare l'altro e che la portano a usare l'altro in funzione dei suoi desideri e dei suoi bisogni; la continua esigenza di "omissis" e il rifiuto pertinace della madre di accettare queste proposte; l'estraneità completa della figura maschile nella vita scolastica (cfr. motivi principali di gravame, da p. 78 a p. 81).

3. I tratti "omissis" della minore sono stati confermati dalla testimonianza delle insegnanti. Si ricorda qui per tutte la testimonianza di adulto 13, maestra degli ultimi due anni della scuola elementare, che la assistette anche per parecchie settimane nella primavera del 2009, proprio nel periodo in cui sarebbe accaduta l'inverosimile molestia di don Luciano Massaferrò: "la bambina aveva problemi di "omissis", di "omissis" e **poi la cosa più brutta era il comportamento, anche perché era molto astuta, nel senso che tormentava i compagni e noi non ce ne accorgevamo**"; il secondo: "omissis"; ma la madre rifiutava "omissis"; la madre tendeva a non ammettere che la bambina "omissis" e quindi non voleva sentir parlare di "omissis"; desiderava però la somministrazione di psicofarmaci, cosa che noi abbiamo sconsigliato; il terzo: faceva *mobbing* contro un bambino, minore 18, e lei perseguitava questo bambino, **però noi non ce ne accorgevamo, cioè aveva un comportamento veramente astuto**" (cfr. da p. 112 a p. 120 della trascrizione dell'udienza 26.10.2010, riportate a p. 80 dei motivi principali di impugnazione).

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

4. I tratti comportamentali “omissis” sono stati acuiti dall’abuso emotivo da parte della madre e dallo stato abbandonico di minore 1 nell’ambiente familiare.

5. Il Giudice di prime cure ha riconosciuto che la figura materna fosse “per molti aspetti abbandonica” (sentenza Tribunale di Savona, p. 20).

6. Le testimonianze dibattimentali hanno consentito di affermare la sussistenza di circa venti profili di maltrattamento psicologico e di indifferenza e/o rifiuto affettivo.

7. Rinviano ai motivi principali di impugnazione, dalla p. 82 alla p. 95, ci si limita qui a ricordare per sommi capi che sono stati provati i seguenti aspetti di disagio psicologico:

- a) il terrore di chiedere spiegazioni all’insegnante, per timore di essere sgridata, come in famiglia;
- b) la vessazione verbale continua da parte della madre;
- c) la ricezione di appellativi da parte della madre denunciante il suo “omissis”: “stupida, cretina, deficiente, matta”;
- d) la ricezione, soprattutto da parte della madre, di insulti triviali che richiamano il degrado morale ricollegato all’esercizio per mercimonio dell’attività sessuale;
- e) la somministrazione di ceffoni e di calci, sia in famiglia, sia in strada, di fronte a tutti;
- f) il rifiuto dell’affetto, persino del contatto e della vicinanza da parte della madre;

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

- g) lo stato di frequente abbandono;
- h) l'esposizione perenne alla visione della televisione;
- i) l'esposizione frequente a situazioni di pericolo;
- j) la mancata vigilanza sul suo comportamento;
- k) il disordine nell'abbigliamento, nell'igiene personale, nelle dotazioni scolastiche;
- l) la trascuratezza sul piano alimentare;
- m) la manifestazione da parte della madre di sensi di vergogna per la figlia;
- n) la minaccia da parte della madre di inviarla in collegio;
- o) il mancato rispetto della sua intimità e riservatezza fisica;
- p) la somministrazione di sedativi per essere calmata nel suo "omissis" e nella sua irrequietezza;
- q) l'assenza della figura paterna come figura di attaccamento;
- r) la confusione sul ruolo effettivo di chi le era stato presentato – ma non lo era – come padre;
- s) l'esposizione a frequenti, violenti alterchi tra la madre e il padre.

Affinché non possa apparire che le molteplici e convergenti fonti di prova abbiano "esagerato", come, del tutto immotivatamente, dice la sentenza impugnata, può essere non inopportuno che il giudice di legittimità prenda conoscenza delle intercettazioni, menzionate nei motivi principali di appello da p. 90 a p. 95, da cui risulta in modo palese che i testimoni hanno attenuato, nelle loro testimonianze, i profili concernenti il trattamento psicologico abusante della madre e lo

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

stato di sbandamento psicologico in cui si trovava la minore all'epoca dei fatti.

Se si considerano le prove in atti, che qui, attraverso il filtro dei motivi di impugnazione, si sono brevemente riassunte, non può non lasciare esterrefatti, per la sua palese illogicità e per l'inaudito travisamento della prova, l'asserto della sentenza a p. 17, laddove afferma: "Le affermazioni dell'appellante in ordine al disagio che avrebbe vissuto la minore sono prive di fondamento".

A un siffatto asserto seguono alcune righe in cui la Corte attesta di aver visionato la registrazione del colloquio clinico con la dott.ssa Rizzitelli: tutto bene, secondo la Corte, la minore "mantiene l'autocontrollo, appare matura, consapevole, equilibrata".

Dunque, tutte le prove vanno messe in disparte, anzi, non vanno neppure considerate. Né meritano di essere discussi, criticati, confutati i motivi della difesa. Basta la visione della registrazione da parte della Corte!

E' raro trovare un esempio più evidente di mancanza di motivazione; di travisamento per omissione del fatto processuale; di illogicità e apoditticità della conclusione.

Si chiede che la Corte di Cassazione annulli la sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, co. 1° lett. e) per i motivi sovraesposti.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**IV**

**Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva della minore, sotto i diversi profili dell'incostanza dichiarativa, dell'incongruità dell'approccio dichiarativo con le altre bambine e dell'illogicità intrinseca del discorso. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello e dotate del requisito della decisività.**

**A.**

**PREMESSA**

La sentenza sorprende per la sconcertante determinazione con cui si nega al dovere di rispondere alle specifiche doglianze della difesa in tema di attendibilità oggettiva, che si distendono dalla pagina 15 alla pagina 56 (Prima Parte) dell'atto principale di appello.

In questa sede, richiamato integralmente il testo di tale specifico motivo di gravame, ci si limiterà a evidenziare, elemento per elemento, la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza con riferimento a ciascun indice che la giurisprudenza assume come parametro dell'attendibilità oggettiva.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**B.**

### **IL REQUISITO DELLA COSTANZA DICHIARATIVA**

E' d'uopo anticipare che l'incostanza dichiarativa della minore si manifesta: • nel confronto tra quanto rivelato alle coetanee e quanto rivelato in sede di polizia; • nel confronto tra quanto rivelato ai «grandi» e quanto rivelato in sede di polizia; • nel confronto tra quanto rivelato in sede di polizia e quanto rivelato nell'incidente probatorio.

#### **B. a) L'incostanza nel racconto alle compagne.**

1. La minore racconta la sua storia una serie innumerevole di volte, senza alcuna ritrosia o riserbo o senso di vergogna, dal mese di luglio al mese di novembre 2009, a un numero elevato di compagne, come oggetto frequente di una conversazione che la metteva al centro dell'attenzione dell'intero ambiente.
2. Quattro bambine ascoltano il racconto all'inizio di luglio (sono minore 2, minore 5, minore 3 e minore 4); molte altre in seguito (sono, tra quelle audite in dibattimento, minore 6, minore 7, minore 13, minore 11).

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

3. Ora, tre (minore 4, minore 2 e minore 5) delle quattro bambine che hanno per prime ricevuto la confidenza, hanno riferito che un episodio di preteso abuso di don Luciano Massaferrò sarebbe avvenuto, in occasione della famosa giornata della penultima benedizione, nella **baracca dell'orto alla presenza di un uomo con i capelli bianchi**. Questa medesima presenza dell'uomo con i capelli bianchi venne rivelata da minore 1 alla signora adulto 2, che la sentì per comprendere cosa la minore aveva detto alla propria figlioletta minore 8, di otto anni. L'uomo con i capelli bianchi, che avrebbe assistito alla molestia, sparirà successivamente dal narrato.
  
4. Due bambine su quattro (minore 4 e minore 5) riferiscono che minore 1 avrebbe loro riferito di un episodio di abuso che sarebbe accaduto **all'interno di un'abitazione presso cui il sacerdote si sarebbe recato per la benedizione**. I proprietari si sarebbero a un certo punto allontanati. Don Massaferrò l'avrebbe condotta nel bagno della casa e le avrebbe toccato le parti intime. Questo episodio sparirà successivamente dal narrato.
  
5. Una bambina, minore 11, ha riferito di plurimi discorsi di minore 1, fatti in oratorio, quindi ben dopo le prime rivelazioni estive, che ella continuava a ripetere ora agli uni ora agli altri. In particolare, la minore 11 ha riferito che minore 1 gli aveva raccontato che don Luciano **“gli ha fatto uscire il sangue dalla patata”** (trascr. ud. 23.3.2011, p. 62, menzionato a p. 27 dei motivi principali) e che don Luciano la **“ha portata nel suo letto”** (*ibidem*).

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

E' evidente che il racconto della minore si è progressivamente ingigantito, fino a prendere per oggetto l'uscita di sangue dalla vagina, come se vi fosse stata una violenza.

Il requisito della costanza è completamente assente: dal tocco del «pisello», affinché la motoretta andasse più veloce, al tocco nella casa dei condomini che avevano lasciato l'appartamento; dal tocco nella baracca sotto lo sguardo dell'uomo con i capelli bianchi all'uscita del sangue dalla vagina: le narrazioni della minore sono mutevoli e inverosimili perché costituiscono il frutto della sua disordinata fantasia.

### **B. b) L'incostanza nel racconto ai «grandi».**

1. Di fronte ai «grandi» il discorso della minore è oscuro, comunque diverso rispetto a quello fatto alle compagne.

Ad adulto 2, nel mese di agosto, minore 1 riferisce soltanto l'episodio dell'orto, cui avrebbe assistito l'uomo coi capelli bianchi. Però, in questa versione, non è che Massafarro tocchi la bambina nelle parti intime, come riferito alle compagne; né che egli si faccia toccare il sesso, come nella versione definitiva; qui è Massafarro che si masturba davanti a minore 1.

2. Alla madre, sempre nel mese di agosto, il racconto è ancora diverso. Non soltanto non vi è traccia dell'episodio dell'orto, ma gli episodi di preteso abuso, in numero di due, sarebbero accaduti in giorni diversi.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

3. Alla dott.ssa Lenci, dell'Istituto Gaslini, Unità di Psicologia Clinica, che la incontra in tre distinte occasioni a partire dal 17 settembre 2009, la minore riferisce un racconto diverso sia da quello confidato, con connotati diversi, prima alle compagne, poi alla adulto 2 e alla madre. Gli episodi sarebbero stati due; ma avvenuti in due giorni distinti. Sparisce l'orto. La Lenci, che pure è una psicologa esperta, non capisce quale fosse il luogo in cui sarebbe avvenuto il toccamento. La bambina, che per tutta l'estate aveva parlato dell'orto e della baracca, più non ricorda né l'uno né l'altro. La Lenci dichiara di non aver "capito bene di cosa si trattasse" (trascr. ud. 31 maggio, p. 125, riportato a p. 32 dell'atto principale di appello).
  
4. Il discorso di minore 1 sembra fissarsi in sede di Polizia, in data 20.11.2009. L'esame si svolge in modo difforme da quanto previsto da ogni regola e indicazione minima per un corretto esame del minore. E', infatti, condotto, tra incoraggiamenti inauditi e sperticati elogi, dall'assistente di Polizia Caterina Miceli, coadiuvata da una psicologa. Il contenuto di questo esame è servito per la formulazione del capo di imputazione.
  
5. Orbene, nell'incidente probatorio del 29.01.2010 emergono tre impressionanti profili di novità del racconto, che lo discostano in modo radicale da quanto fino ad allora propalato.
  - a. Anzitutto: L'assunto per cui don Luciano Massafarro picchierebbe e toccherebbe nelle parti intime tutte le donne e somministrerebbe pugni e calci agli uomini.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

- b. In secondo luogo: l'assunto per cui la minore avrebbe sempre nutrito «paura» nei confronti del sacerdote.
  - c. In terzo luogo: il parossismo accusatorio, che la spinge a dichiarare che il sacerdote la toccava e molestava pressoché in ogni occasione di incontro.
6. Lo stesso Tribunale non aveva potuto esimersi dal riconoscere che il racconto di minore 1 presentava dei profili problematici (sentenza di 1° grado, p. 25, riportata a p. 37 dei motivi).
7. Senonché, le tre novità dell'incidente probatorio, siccome sono sicuramente false, mettono in evidenza la propensione al mendacio della minore.
8. Quanto al «picchiare» e «toccare» tutte le donne e al dare «pugni e calci agli uomini» (“porco nel senso che lui tocca, quando picchia le donne e dà pizzicotti, qua, qua, qua, soprattutto nelle tette cioè è quello che fa lui, qui, picchia apposta trova tutte le scuse qua per toccare”; “ sì tutti, cioè la maggior parte delle volte alza le mani alle donne, perché lui quando alza le mani tocca nei punti intimi del corpo”; “gli uomini dà i pugni e i calci, alle donne gli tocca le tette così, dà i pizzicotti qua sulle tette”, i passi testuali sono riportati a pagina 38 dei motivi principali), **pacifica è la falsità dei dicta della minore**, riconosciuta dallo stesso Tribunale: “ E’ certo che il Massaferrò non sia un violento e non risulta abbia mai alzato le mani verso qualcuno...” (p. 26 della sentenza, riportata a pagina 39 dell'atto principale di appello).

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

9. Quanto alla «paura» che ella avrebbe nutrito verso il sacerdote, il mendacio è pure evidente. Basterebbe ricordare le innumerevoli testimonianze sul rapporto di particolare attaccamento della bambina verso don Luciano Massaferrò, addirittura fino a due giorni prima del suo arresto. Si rinvia sul punto ai costituiti processuali menzionati alle pp. 41 e 42 dell'atto di impugnazione principale.

10. Quanto alla moltiplicazione degli episodi di molestia abusiva, secondo cui il sacerdote l'avrebbe toccata ogni volta che andava in chiesa e non più soltanto nel famoso giorno della penultima benedizione, non può non sottolinearsi ancora una volta tanto l'intrinseca falsità dei *dicta*, quanto la palese incostanza dichiarativa.

Ciò premesso in ordine ai dati processuali relativi al requisito della costanza dichiarativa, è d'uopo constatare che la Corte territoriale non ha ritenuto di rispondere alle documentate doglianze dell'appello.

Neanche una parola, invero, il giudice di seconde cure spende in ordine all'incostanza che risulta dal confronto tra i discorsi ad adulto 2, alla madre, alla dott.ssa Lenci e, infine, alla Polizia. Tanto meno una parola di motivazione si rinviene con riferimento ai falsi accrescimenti dell'accusa compiuti in sede di incidente probatorio, che pure avevano preoccupato il Tribunale.

La Corte si limita immotivatamente a screditare i racconti delle coetanee.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Asserisce apoditticamente che esse avrebbero deformato la versione originaria (p. 14 della sentenza). La contraddittorietà raggiunge un apice quasi grottesco nel punto in cui, per negare che corrisponda al vero il ricordo di minore 4 e minore 5 sull'episodio riferito come accaduto a casa dei parrocchiani, la Corte dice che ciò sarebbe frutto della fantasia delle due bambine, perché l'episodio non sarebbe stato "mai raccontato dalla vittima" (*ibidem*). Dunque, per negare che sia vero che minore 1 ha loro raccontato un certo fatto, il giudice non trova di meglio che sostenere che ciò non è vero perché minore 1 non lo ha mai raccontato!

Sulla presenza dell'uomo coi capelli bianchi, che basterebbe da sola a inficiare l'attendibilità oggettiva del racconto, la sentenza dice che le bambine potrebbero averlo appreso dai giornali (p. 18 della sentenza).

Si tratta di una congettura priva di fondamento, che gratifica le due testimoni di un improprio giudizio di falsità. Ma che dire del medesimo racconto fatto ad adulto 2, prima, ovviamente, che i giornali ne avessero potuto parlare?

La risposta della Corte è sorprendente: a minore 6, alla Polizia e nell'incidente probatorio la minore non ne ha più parlato! Sta di fatto che ad adulto 2 la minore ne ha parlato. Ciò prova, al di là di ogni dubbio, tanto l'incostanza del suo dichiarare, quanto la sua disponibilità alla propalazione di menzogne.

La motivazione della sentenza è mancante, contraddittoria e illogica perché si rifiuta di tener conto della realtà degli atti processuali.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Questi rivelano che minore 1 è incostante e mutevole nel suo confabulare, fino a cadere in contraddizioni e assurdità paradossali.

Nell'audizione in Polizia minore 1 proclama il suo stupore per essere stata invitata sulla moto al tocco delle parti intime, perché ella aveva sempre pensato che il sacerdote fosse onesto. Nell'incidente probatorio costui diventa un mostro di cui ella aveva paura, che la molestava senza tregua in chiesa e in ogni luogo. Sentendosi al centro dell'attenzione, nel momento in cui era stata messa in crisi da adulto 2 sulla verità del suo dire, minore 1 inventa la fandonia dell'uomo con i capelli bianchi. Allo stesso modo, nell'incidente probatorio, per accreditarsi come vittima, inventa ulteriori particolari falsi, dipingendo il sacerdote come un molestatore non soltanto di lei, ma anche di tutte le donne, nonché picchiatore degli uomini!

La personalità disarmonica di minore 1, disancorata dalla realtà, che inficia la sua attendibilità soggettiva (di cui al motivo seguente di ricorso), si riflette in modo palese nell'incostanza e nella intrinseca inverosimiglianza del suo narrato, che la Corte si è rifiutata di prendere in esame, nonostante la richiesta di specifico vaglio contenuta nei motivi specifici di gravame.

L'asserto della Corte, secondo cui l'accusatrice sarebbe stata costante nel suo dire, è contrario alla realtà processuale: pertanto, è illogico e contraddittorio.

**C.**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

## **IL REQUISITO DELLA LOGICITA' INTRINSECA DEL DISCORSO**

La giurisprudenza insegna che un altro indice dell'attendibilità oggettiva è costituito dalla struttura intrinsecamente logica del discorso.

Nelle pagine da 46 a 50 dell'atto principale di gravame si sono espone le plurime ragioni di intrinseca illogicità del racconto della minore.

La Corte non ha ritenuto i rilievi della difesa degni di considerazione, incorrendo nel vizio della mancanza di motivazione.

In questa sede ci si limita a ricordare che tutte le «rivelazioni» di minore 1 nascono da una fantasticheria disancorata dalla realtà, nonché da una curiosità sessuale disorientata, le cui stigmate di irrealtà sono ben impresse nel suo racconto.

Si presti per un momento attenzione al contrasto con i dati di realtà del suo discorso circa il sacerdote, nudo sotto la tonaca, che si reca in questo modo a benedire le case dei parrocchiani e che, nel mezzo della strada a curve e in salita, invita la bambina a toccargli il sesso sulla motocicletta.

Dove erano i paramenti sacri che il sacerdote indossa per la funzione liturgica della benedizione delle case? Ove le vesti liturgiche che i chierichetti indossano per la cerimonia? Come la praticabilità del gesto? Come lo ha compiuto? La bambina non riesce a spiegarlo. A domanda dell'esaminatrice: "M'ha detto che era nudo e che dovevo

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

tenergli la veste, perché se non gli tenevo la veste, si vede tutto”. Ma, allora, ha tenuto la veste o ha toccato il sesso? L’esperta le domanda come lo ha fatto, sopra la veste o in altro modo?. Minore 1 confabula: “Cioè, allora la prima volta ci aveva la veste, certo perché era coperto...” (trascrizione incidente probatorio, p. 10, riportato alle pp. 48 e 49 dell’atto principale di appello).

Nessuna risposta, in sentenza, è contenuta a proposito della intrinseca illogicità del discorso, pur denunciata specificamente come tale nei motivi di impugnazione.

**D.**

**IL REQUISITO CIRCA LE MODALITA’ DELL’APPROCCIO  
CON GLI ASCOLTATORI E LA NORMALITA’  
SOGGETTIVA NEL MOMENTO DELLE DICHIARAZIONI**

La giurisprudenza insegna che ulteriori indici dell’attendibilità oggettiva sono costituiti dal tempo e dal modo dell’approccio relazionale con l’ascoltatore, nonché dalla condizione soggettiva del dichiarante nel momento delle sue provalazioni.

Gli atti processuali dicono che le varie bambine, quelle poche identificate tra le tante che hanno sentito il suo racconto, hanno riferito che minore 1 si rivolgeva loro ridacchiando e in modo irridente, come la cosa implicasse un divertimento. (Le varie dichiarazioni delle bimbe sono riportate alle pp. da 43 a 46 dell’atto principale di appello).

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Il modo della rivelazione è incongruo rispetto a quello in cui la letteratura scientifica descrive l'atteggiarsi del minore realmente abusato. Nessuna confutazione sul punto in sentenza dei rilievi della difesa.

Al campo estivo di Nava, pochi giorni dopo la prima rivelazione del presunto abuso, la minore vuole a tutti i costi effettuare la gita con don Massaferrò sedendo sulla stessa moto su cui sarebbe avvenuto l'abuso. Nei mesi seguenti, nonostante la molestia, la bambina continua a frequentare la parrocchia e a svolgere il ruolo di chierichetta accanto al sacerdote. Atteggiamenti tutti in contrasto con quelli che dovrebbero caratterizzare un bambino abusato.

Ebbene, per la sentenza, che cade in una palese illogicità, l'atteggiamento "ilare" e la volontà di stare insieme e vicino al prete, nonostante l'abuso subito, sarebbero l'espressione tipica di chi vorrebbe mostrare distacco dalla realtà!

La illogicità dell'assunto è evidente.

**D.**

### **LA DISORIENTATA CURIOSITA' SESSUALE DELLA MINORE**

La giurisprudenza insegna che il narrato di un bimbo che riferisce abusi sessuali non deve essere oggettivamente inquinato da preesistenti conoscenze ed esperienze nel campo sessuale.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Ora, plurimi e univoci elementi probatori spiegano che la bambina ha proiettato nel racconto su don Luciano la sua disordinata curiosità sessuale, in una sorta di gioco inteso a richiamare e ad accentrare su di sé l'interesse delle compagne.

Si richiamano su questo punto le fonti di prova indicate nei motivi principali di gravame dalla p. 50 alla p. 59, da cui risulta l'insistenza con cui, fin da epoca risalente ad almeno due anni prima rispetto al momento del preteso abuso, la minore toccava i genitali dei maschi, pretendendo, talora con veri e propri ricatti, che essi le mostrassero il sesso.

La sentenza sul punto attinge a livelli inconsueti di illogicità. Tratta i testi come visionari. Pretende di contrapporre loro le testimonianze degli educatori, che non avrebbero parlato di interesse della minore per gli organi sessuali (sentenza, pp. 15 e 16).

Per limitarsi a un esempio della illogicità nella svalutazione delle testimonianze, occorre ricordare come la Corte tratta l'informazione fornita da adulto 17, madre del piccolo minore 17 (trascr. ud. 26.10.10, pp. 98-100 ss., riportate in alcuni punti alle pp. 56-57 dell'atto principale di appello). Adulto 17 ha riferito che la minore pretendeva che minore 17 gli mostrasse i genitali, dietro a un cespuglio del giardino. Poiché minore 17 (il cui padre è di origine mongola) non lo faceva la bambina lo ricattava dicendo: "Mi devi fare questo se no racconto a tutti i bambini che sei mongolo". Secondo la sentenza ciò non avrebbe valenza offensiva. Ha trascurato la Corte che nel linguaggio dei bambini la parola «mongolo» fa riferimento

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

inequivoco alla condizione di *deficit* e di chi è affetto dalla Sindrome di Down (cosiddetto «mongoloide» in un linguaggio ineducato).

Ma che la minore, con l'astuzia di cui hanno parlato i testimoni (si veda soprattutto la testimonianza della maestra adulta 13 che ha dichiarato: “[...] la cosa più brutta era il comportamento, anche perché era molto astuta, nel senso che tormentava i compagni e noi non ce ne accorgevamo” trascr. ud. 26.10.2010, p. 112, riportata a p. 80 dei motivi principali), non si facesse scorgere dagli educatori nei suoi incongrui comportamenti sessualizzati, non toglie la verità di quanto una serie di bambini e di madri hanno concordemente e puntualmente dichiarato nel processo.

Peraltro, la sessualizzazione precoce e disorientata della bambina, che aveva conoscenza dell'anatomia dell'organo sessuale maschile prima e indipendentemente dall'inverosimile episodio narrato a riguardo di don Luciano Massaferrò, risulta in modo evidente dalla risposta fornita all'intervistatrice nell'incidente probatorio, ove ella fa evidentemente riferimento ad aspetti tipici di manifestazione dell'eccitazione sessuale (incidente, p. 11, riportato a p. 51 dei motivi principali).

La motivazione della sentenza, travisatrice degli atti, mancante e illogica, è viziata ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e c.p.p.

**E.**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

## **LE CONDIZIONI DELLA MINORE AL MOMENTO DELLE DICHIARAZIONI**

La giurisprudenza insegna che l'attendibilità sul piano oggettivo del dichiarante va infine esaminata attraverso il parametro delle sue condizioni soggettive al momento della narrazione.

Su questo tema sono state richiamate nei motivi principali di appello (dalla p. 60 alla p. 65) le molteplici e inequivoche fonti di prova da cui emerge che la rivelazione del luglio 2009 scaturisce dal profondo stato di disagio della bambina per la drammatica situazione familiare.

Valga ricordare per tutte la testimonianza di adulto 25, responsabile del Campo Nava, tenutosi a metà luglio, all'udienza del 19.07.2010 (riportato a p. 61 dei motivi principali di appello), secondo cui il nonno della bambina e la sua amica adulto 24: "Ci dissero di avere particolare attenzione e pazienza in quei giorni perché purtroppo a casa c'era una situazione familiare particolare per cui la madre se ne era andata e lei sarebbe stata alcuni giorni con il nonno per cui di essere particolarmente attenti a questa situazione".

Al riguardo, affinché la bambina fosse presa in carico da una figura specializzata, don Massaferrò, al termine del campo, aveva invitato il nonno a rivolgersi all'assistente sociale del Comune di Alassio. Del che vi è perfetto riscontro nella intercettazione telefonica del 27.01.2010 (progr. 112) tra il nonno e l'amica adulto 24, in cui il primo dice alla seconda che don Luciano "aveva trovato quella del comune, che poi si sono schierati contro" e che si sarebbero schierati contro perché "quella lì del comune non ha voluto adulto al comune",

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

proseguendo: “Cioè ti fidi tu di queste persone? Io non ho fiducia di queste persone, adulto 24, scusa! Infatti l’hanno messa come...come...come assistente sociale e l’ho rifiutata, eh!” (il testo è riportato a p. 62 dei motivi principali di impugnazione).

La Corte di Appello, con motivazione apparente, nega, in contrasto con una serie innumerevole di prove, che la bambina avesse vissuto una situazione di disagio: “Le affermazioni dell’appellante in ordine al disagio che avrebbe vissuto la minore sono prive di fondamento”.

Una siffatta affermazione è supportata esclusivamente dalla visione della registrazione dell’incidente probatorio e dal giudizio del perito “che ne ha affermato le piene capacità” (p. 18 della sentenza)

Come possa la visione della registrazione da parte del Collegio portare alla negazione dello stato di disagio, che è stato dimostrato da innumerevoli prove, è logicamente incomprensibile.

L’asserto del perito che la minore è capace non significa, peraltro, alcunché in ordine al suo stato di disagio!

Né sembra incongruo alla Corte che un «abusatore» (nell’ipotesi don Massaferrò) suggerisca ai familiari di una bambina, che ancora non sanno di alcun abuso, di rivolgersi alla psicologa del Comune affinché la assista nelle sue difficoltà psichiche!

L’illogicità degli asserti; l’arbitrarietà delle inferenze; l’apoditticità delle affermazioni contrastanti con inequivoci e plurimi dati probatori,

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

costituiscono il segno palese di una motivazione totalmente mancante sul punto relativo all'attendibilità oggettiva del narrato.

Si chiede, pertanto, che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p.

V

**Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lettera e) c.p.p. per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità soggettiva della minore. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della omessa risposta alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività.**

La letteratura scientifica e la pratica forense insegnano che l'indifferenza e il maltrattamento psicologico – di cui si è ampiamente dato conto nel motivo di gravame *sub* III – sono devastanti sullo psichismo del minore, soprattutto allorché, come nel caso che ne occupa, si innestano su “omissis” e disarmonie emotive congenite.

Gli effetti più frequenti sono lo squilibrio psichico del minore, dominato da sentimenti contraddittori e da una reattività abnorme.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Talora la reattività si esprime in gesti di auto-affermazione irrazionale con la violenza; talora con l'*acting-out* di gesti teatrali per collocarsi al centro dell'attenzione; talora con la propalazione di menzogne e con la fuga nella fantasia.

In tutti i casi la molla è la medesima: riaffermare il sé frustrato; riscattare i sentimenti profondi di paura e di vergogna; guadagnare l'interessamento e la curiosità degli altri.

Scendendo al caso particolare, il dibattimento ha svelato ciò che il «divieto di porre domande», tanto del giudice dell'incidente quanto del suo perito, ha cercato di mantenere nell'oscurità.

Le prove assunte hanno dimostrato tanto l'abitudine della minore a reazioni aggressive e violente, accompagnate da un linguaggio triviale e offensivo nei confronti dei coetanei (sul punto si vedano i motivi principali di appello da p. 96 a p. 102), quanto il suo esibirsi in gesti e scenate bizzarre e abnormi (sul punto si vedano i motivi principali di appello dalla p. 102 alla p. 104).

Ma innumerevoli testi hanno dimostrato che le note costanti del comportamento della minore sono l'attitudine alla menzogna più sbrigliata e proterva, capace di negare anche la più lampante evidenza, e l'abitudine di accusare gli altri per ciò che era addebitabile a lei (sul punto si vedano i motivi principali di appello dalla p. 105 alla p. 109).

Dall'esame delle bugie riferite dai testimoni è possibile distinguerle in due tipologie distinte: la prima è di tipo calunnioso, con il lancio a terzi dell'accusa di un fatto di cui la minore è responsabile (esempio

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

portato in giudizio dalla signora adulto 16 all'udienza del 26.10.2010, riferita a pagina 106 dei motivi principali di gravame e alle pp. 11-12 dei motivi nuovi); la seconda è di tipo mitomanico, ove la minore inventa storie immaginarie, ponendosi al centro di esse con caratteristiche protagonistiche (per l'esemplificazione si rinvia ai motivi principali da p. 105 a p. 109).

Ciò che caratterizza la minore è l'assenza di confine tra fantasia e realtà: ne costituiscono esempio le narrazioni del serpente in casa che avvelena il padre o che lei riesce fortunatamente a uccidere; i racconti sulle sue imprese in bicicletta di notte sulle colline nei dintorni di Alassio; i racconti sul fatto che don Luciano Massaferrò aveva venduto l'orto e intendeva distruggere il capanno. Al di là delle singole bugie, i testimoni hanno concordemente riferito tanto il suo distacco dalla realtà, quanto l'attitudine a mostrarsi perseguitata allorché, ripresa per i gesti sconvenienti e per le bugie, negava l'evidenza. I testimoni appartengono alle categorie più diverse: coetanei, educatori, insegnanti, terzi estranei: tra i tanti: adulto 33, adulto 25, adulto 18, adulto 34, adulto 13, adulto 8, adulto 16, minore 11, minore 12, minore 7, minore 2, minore 4, minore 5, minore 18.

A fronte di questo quadro univoco la Corte non trova di meglio che dubitare immotivamente dei testi, predicandone "l'ostinazione" (p. 16), e sostenendo che "i limiti di minore 1 siano stati amplificati nel corso del processo per cui l'immagine di lei è risultata distorta" (*ibidem*).

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO

10121 TORINO - P.I. 08562150014

TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147

E-MAIL: roncomau@tin.it

Si tratta di divagazioni letterarie che vorrebbero indurre una certa suggestione ostile contro il tessuto solidissimo costituito dalle innumerevoli prove formatesi nel dibattimento.

La difesa ha riferito con rigore e puntualità tali elementi nei motivi di impugnazione, chiedendo invano che su questi temi si confrontasse il giudice dell'appello.

Sconcerta, invece, che, un giudice della Repubblica ricorra allo screditamento generico e immotivato dei testi per costruire un'immagine dei fatti totalmente diversa da quella rivelata dal processo.

Nei pochissimi punti in cui la Corte si approssima ai documenti del processo, tentando di fare dei riferimenti a elementi probatori, il travisamento dei fatti processuali è addirittura clamoroso. Così, a proposito della attitudine alla menzogna della minore, la Corte vorrebbe contraddire l'innumerabile serie di prove con il riferimento al *dictum* di minore 6, secondo cui "invece le bugie dell'amica non erano frequenti ed era semplice ridimensionarla" (sentenza, p. 16).

Oltre all'ovvio rilievo che il dire bugie "non frequenti" non significa che alla minore 6 la minore non dicesse bugie, va detto che la Corte dimentica che proprio a questa amica la minore ha detto la bugia, non tanto «da bambini», che don Luciano Massaferrò aveva venduto l'orto con l'intento di distruggere il capanno "per le prove" (trascr. ud. 1.07.2010, p. 80, riferito a p. 108 dei motivi principali di impugnazione)

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Dimentica inoltre la Corte che la minore 6, a domanda del Presidente del Tribunale se la minore fosse “omissis” (trascr. ud. 1.07.2010, p. 84, riportata a p. 109 dei motivi di impugnazione), ha così risposto: “Sì, cioè no, va bene, ha dei problemi, sì” (*ibidem*), soggiungendo che la compagna è “omissis” (*ibidem*) e che “lei non è che “omissis” questo si può dire, questa è la verità” (*ibidem*) e che: “Sì, ha questi scatti di ira che...**cioè era tutta in un altro mondo, a volte si trova, anche con la mente, come se fosse in un altro mondo**” (*ibidem*).

La Corte cita, poi, in modo inaccettabilmente parziale, la testimonianza di adulto 7, per accreditare la tesi che la minore avesse un comportamento simile a quello, pure indisciplinato, degli altri bambini.

La parzialità del riferimento alle parole di adulto 7 nasconde proprio l'essenziale della sua testimonianza, da cui risulta che, se anche gli altri bambini erano “indisciplinati”, però questi “riuscivano a rientrare nel ruolo che dovevano rivestire, minore 1 **invece no, non ne voleva proprio sapere, minore 1 rispetto alle altre non aveva il senso della misura...Effettivamente lei non aveva il senso della misura...incapace veramente però di comprendere**, non che non capisse quanto le si diceva, **ma veramente incapace di farlo proprio**, non, non, lei voleva....” (trascr. ud. 13.01.2011, pp. 20, 21 riportate a p. 104 dei motivi principali).

Sconcerca il travisamento della testimonianza.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Per screditare i testi, la Corte menziona uno stralcio parziale del dichiarato, da cui dovrebbe emergere che la minore sarebbe stata sì indisciplinata, ma in fondo, indisciplinata come gli altri bambini. Il giudice nasconde, però, l'essenziale della testimonianza, laddove, sulla premessa che tutti i bambini erano indisciplinati, adulto 7 ha riferito in modo preciso lo *specificum* caratteriale di minore 1, che la faceva differente rispetto agli altri, che ella, cioè, era incapace di assimilare razionalmente, di "farlo proprio" come bene ha detto il teste, l'insegnamento correttivo.

Peraltro, e con ciò si chiude il richiamo agli elementi indicati nell'atto di impugnazione che la Corte non ha esaminato, l'assoluta ingestibilità dell'abnormità soggettiva della minore è dimostrato *per tabulas* dalle intercettazioni telefoniche tra i suoi familiari (adulto 3, adulto 1, adulto 4, adulto 39) nel periodo tra la fine di gennaio e i primi di febbraio 2010 (riportate alle pp. da 90 a 95 dell'atto principale di gravame), da cui risultano in modo sconvolgente sia i tratti di abuso psicologico della madre, sia le reazioni sconnesse, aggressive, disancorate dalla realtà della minore.

Se si leggono queste telefonate, ci si rende conto che i testi, contro le improprie suggestioni del giudice dell'appello, che li ha immotivatamente svalorizzati, sono stati discreti e moderati.

Che la Corte non abbia compreso che la bambina, per molti anni, in parziale rimedio del disinteresse e della trascuratezza abbandonica della famiglia, sia stata accolta e aiutata dal gruppo parrocchiale guidato in modo benevolente da don Luciano Massaferrò, è una ragione di amarezza che non rileva se non per mettere in risalto il

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

pregiudizio accusatorio con cui la Corte di Appello ha pronunciato il suo giudizio.

Ciò che soprattutto conta, in questa sede, è il fatto che il giudice non ha formulato alcun giudizio critico sull'attendibilità soggettiva della minore, mettendo in disparte le prove, travisando i dati processuali, non prendendo in esame i motivi di impugnazione e rimettendosi al suo immotivato pre-giudizio soggettivistico.

La patologica mancanza di motivazione, la omessa risposta ai motivi di appello e l'illogicità degli argomenti adottati integrano il vizio di cui all'art. 606, co. 1° lett. e) anche per questo particolare aspetto.

## VI

**Nullità della sentenza per illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione secondo cui la deposizione della minore nell'incidente probatorio non sarebbe stata inquinata dal contatto suggestivo intrattenuto, in limine all'assunzione dell'atto, con l'assistente di Polizia che l'aveva sentita e incoraggiata in una precedente audizione. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività.**

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Come risaputo, la Carta di Noto suggerisce che le dichiarazioni del minore che si sospetta vittima di un abuso sessuale siano assunte nell'incidente probatorio (n. 7), con ciò auspicando addirittura che il minore sia sentito, nel processo, una sola volta e che ciò avvenga, appunto, nella sede dell'incidente, sotto la garanzia e il controllo del giudice.

In questo senso si è mossa, a partire dalla metà degli anni '90, la legislazione italiana, in sintonia con le indicazioni di carattere internazionale.

Tale modalità processuale intende garantire la «neutralità» di chi acquisisce una prova estremamente delicata, in cui, come giurisprudenza e dottrina insegnano concordi, si annidano i rischi più terribili di distorsione, di affabulazione mentitrice e di vera e propria menzogna.

La genuinità della prova è frustrata allorché il minore sia stato sentito, prima dell'incidente, altre volte, in momenti e sedi diverse, a opera di soggetti non «neutrali». La molteplicità di audizioni in relazione alle medesime circostanze e la pluralità di soggetti con cui il minore è stato costretto a interagire rischia di favorire la formazione, indotta dal ripetersi delle domande e dall'accrescersi dell'evidente interesse degli investigatori alle risposte di tipo accusatorio, di falsi ricordi. Rischia di provocare nel dichiarante preadolescente un improprio sentimento della propria importanza e della propria centralità nel mondo degli adulti. Rischia di produrre una coazione a ripetere le bugie già in precedenza dette per il timore di deludere gli interlocutori e di perdere l'appoggio guadagnato con le propalazioni false.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

Ciò è accaduto nel caso di specie.

La minore, che già propalava il suo racconto alle amiche come fosse una cosa intrigante e divertente, su cui attirare la loro attenzione, è stata più volte sentita dai familiari, costituiti in una sorta di tribunale, composto dal nonno, dalla madre, dalla zia e dal fidanzato di costei. Poi, nel mese di settembre 2009, la minore è stata sentita da una psicologa esperta, alla quale ha raccontato, come sopra si è visto, un racconto diverso e, in parte, al dire della esperta, incomprensibile. La madre e gli altri familiari non intendevano presentare alcuna denuncia, perché dubitavano della verità delle accuse.

Quando il racconto pervenne all'Autorità giudiziaria, l'intervista della minore venne delegata a una assistente di Polizia, assistita da una psicologa di attitudine verificazionista, come risulta inequivocabilmente dal testo dell'audizione, che condussero un esame denso di incoraggiamenti, di sollecitazioni, nonché di sperticati elogi, ogni volta che la minore pronunciava elementi di accusa.

Questa pluralità di audizioni, condotte in ambiente verificazionista, soprattutto l'ultima, svoltasi in sede di Polizia, ha inciso fortemente sulla genuinità della prova raccolta nell'incidente probatorio.

In quest'ultima occasione, quando finalmente la prova avrebbe dovuto essere assunta con caratteri di «neutralità», accadde che la bambina, già seduta con l'assistente di Polizia di fronte alla telecamera disposta per l'audizione, fu intrattenuta a lungo da costei, che era stata la protagonista della precedente audizione. Nel corso di questo

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

colloquio, sentito del tutto fortuitamente dai difensori, vennero trattati i temi inerenti l'oggetto dell'atto processuale che si stava per esperire. I difensori udirono, infatti, pronunciare le parole «maschio», «disturbo», «molestia», «toccato», «ti ricordi quello che ci siano dette quella mattina». Inoltre, vennero citate dall'assistente i nomi di alcune minori (minore 2 e minore 3) che erano state a loro volta sentite dalla Polizia su delega della Procura della Repubblica.

L'episodio, immediatamente denunciato dai difensori al giudice, come idoneo a determinare la nullità o la inutilizzabilità dell'atto, a cagione della grave suggestione indotta sulla minore, fu superato dal magistrato, che dispose procedersi oltre, sul rilievo che si trattava "di accadimenti anteriori all'inizio dell'atto processuale". L'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità, proposta al Tribunale ai sensi dell'art. 491, co. 1° c.p.p., fu respinta sul rilievo che l'operazione non avrebbe inciso sulla validità dell'atto.

La questione è stata fatta oggetto di un apposito motivo di gravame, con riguardo sia alla utilizzabilità dell'atto, sia all'aver l'intervento dell'assistente inciso sull'attendibilità delle dichiarazioni della minore nell'incidente probatorio (cfr. da pp. 3 a p. 8 dei motivi principali, sotto il titolo "L'ingerenza inquinante dell'assistente di Polizia nell'incidente probatorio").

Secondo la Corte il motivo sarebbe infondato, poiché l'imputato non avrebbe "subito alcun pregiudizio" (p. 11 della sentenza).

Non sembra, invero, che sia ammissibile far precedere l'escussione di un minore nell'incidente probatorio da una specie di «ripasso» del

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

teste da parte dell'ufficiale di Polizia giudiziaria che già in precedenza ha proceduto alla sua audizione.

L'argomento, utilizzato dal giudice, ripreso dal Tribunale e, infine, ripetuto dalla Corte di Appello, secondo cui l'imputato non avrebbe subito alcun pregiudizio dell'atto è privo di pregio.

Il punto è se l'atto formatosi in tal modo possa giustificare un giudizio di attendibilità, sul piano vuoi oggettivo vuoi soggettivo, della deposizione.

Su questo punto la Corte ha creduto di rispondere ai rilievi della difesa che su accordo delle parti è stata prodotta anche la registrazione delle dichiarazioni rese all'ass. Miceli, onde è stato possibile il confronto tra i racconti della bambina in due momenti diversi.

Ora, il confronto ha consentito di constatare che, nonostante gli inviti della Miceli a ricordare quello che già era stato detto in sede di Polizia, in un ambiente investigativo inquinato dal pregiudizio accusatorio e caratterizzato dagli incitamenti e dai complimenti, la minore ha aggiunto una serie di accuse certamente false, di cui già si è dato conto nel motivo di gravame *sub* III.

Dunque, l'argomento della Corte sulla possibilità del confronto non toglie la mancanza e l'illogicità della motivazione sul fatto che l'escussione compiuta nell'incidente probatorio è inquinata dall'ingerenza suggeritrice, esercitata nel momento immediatamente antecedente alla formazione della prova, dell'assistente di Polizia

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

giudiziaria interessata alla conferma delle dichiarazioni precedentemente rese avanti a lei.

Per l'assenza e l'illogicità della motivazione anche su questo punto si chiede venga dichiarata la nullità della sentenza ex art. 606, co. 1°, lett. e).

## VII

**Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e) per mancanza assoluta e illogicità della motivazione con riferimento all'assunto – che costituirebbe un riscontro dell'attendibilità della minore – secondo cui l'imputato avrebbe deciso di “distruggere i registri” o di farli scomparire “successivamente”.**

L'asserto è contenuto nell'ultima pagina della sentenza.

Si tratta di un asserto basato su un'invenzione, che non ha in atti il benché minimo appoggio fattuale.

Che l'invenzione di un fatto possa essere fatto valere come riscontro di un'accusa è segno della grave perturbazione della struttura motivazionale della sentenza.

Questo asserto sviluppa abnormemente un rilievo del Tribunale, secondo cui sarebbe sospetto che don Luciano non ricordasse il giorno della benedizione in cui era stata presente la minore. Infine, osservava

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

il Tribunale, adulto 7 ha detto che don Massafarro teneva una documentazione della partecipazione dei bambini alle benedizioni!

Ora, su questo punto occorre essere chiari.

Anzitutto, Luciano Massafarro, quando si è sottoposto all'interrogatorio, ha esibito la sua agenda, da cui risultavano le giornate delle benedizioni, in particolare quella del 7 maggio a «Case Sparse». Egli altresì ha chiaramente detto che in quella occasione, l'unica in cui nel 2009 si recò nella zona di San Bernardo (nella zona superiore) egli era accompagnato da un'altra bambina, minore 2, come aveva potuto ricostruire dopo aver riflettuto sulla falsa accusa (peraltro, a riprova del mendacio, si può aggiungere che la minore ha falsamente detto che anche in occasione dell'ultima benedizioni ella aveva svolto il compito di chierichetta, anche se, in questa seconda occasione, a suo dire, non era successo nulla – sul punto v. pp. 124 -126 dell'atto principale di impugnazione).

L'agenda non è stata ritenuta degna di interesse né dal Tribunale né dal Pubblico Ministero.

Non si può, invero, dare torto né all'uno né all'altro. Trattandosi, infatti, di documenti personali dell'imputato, privi di alcun riscontro di autenticità, è evidente che sugli stessi l'imputato avrebbe potuto scrivere qualsiasi cosa. Che se la sua difesa ne avesse chiesto l'acquisizione, lo si sarebbe presumibilmente accusato, nell'ottica del sospetto che ha avvolto l'indagine, di averli artificiosamente confezionati a sua discolpa. Sta di fatto, in ogni caso, che l'imputato ha rammostrato la sua agenda al Tribunale in occasione del suo

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

interrogatorio. Là erano contenute le annotazioni circa le date di uscita personale per le benedizioni.

Quindi, è falso che egli abbia distrutto i registri o che li abbia fatti sparire. Ciò è falso. Non solo non v'è prova di quanto scritto in sentenza; ma ciò contrasta con un preciso elemento processuale.

Quanto, poi, ai fogli su cui il sacerdote scriveva gli appunti relativi alla partecipazione dei chierichetti alle benedizioni, la Corte, con inaccuratezza inaccettabile, non ha tenuto conto di quanto riportato alle pp. 146-147-148 dell'atto principale di gravame. La difesa, invero, ha prodotto in prima udienza i documenti n. 13,14,15,16 e 17, che rappresentano le classifiche relative alla partecipazione dei chierichetti ai vari servizi, dalle benedizioni nelle case al servizio all'altare nella S. Messa.

Periodicamente ai chierichetti venivano consegnati premi; venivano stilate classifiche di merito e di presenza. Orbene, anche in quell'anno l'attività delle benedizioni è stata utilizzata dal sacerdote per motivare la assiduità delle presenze e per consegnare i premi.

Una volta terminate le benedizioni, quantificate le presenze, stilate le classifiche e consegnati i premi, non vi era motivo alcuno di conservare gli appunti relativi alle diverse presenze. A quale scopo? Per potere, poi, a distanza di anni, riferire i nominativi dei presenti, in un determinato giorno, per produrre un alibi? Questo, forse lo avrebbe fatto un molestatore. Ma don Luciano Massaferrò, che non è un molestatore, non aveva alcun motivo di preconstituirsì un alibi.

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

La premiazione per la partecipazione alle benedizioni, peraltro, era stata fatta domenica 14 giugno, ben prima che fossero risuonate le false accuse della minore al sacerdote. La tabella riporta regolarmente il numero delle partecipazioni dei vari bambini. Non si comprende per quale motivo don Massafiero avrebbe dovuto conservare oltre alla data della premiazione gli appunti circa le singole occasioni di partecipazione.

Dunque, l'asserto della sentenza circa il preteso riscontro è basato su una congettura priva di fondamento, contraddetta peraltro dalla sequenza logica degli avvenimenti, come risulta dalla documentazione in atti e dalla esibizione da parte del Massafiero dell'agenda relativa all'anno 2009, con l'annotazione delle giornate delle benedizioni.

Per questi motivi, si chiede che la Corte di Cassazione riconosca, anche per questo aspetto, la nullità della sentenza per vizio di mancanza e illogicità manifesta della motivazione.

\* \* \*

Richiamati, pertanto, i motivi di ricorso stesi *sub* I, II, III, IV, V, VI e VII e le richieste al termine di ciascuno rivolte alla Corte Ecc.ma, si ribadisce in questa sede conclusiva la richiesta di annullare la sentenza della Corte di Appello di Genova, Sezione I Penale, del 18.11.2011

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

per essere viziata dagli errori di diritto specificamente indicati ai sensi dell'art. 606 co. 1 lettere c) ed e) del codice di rito.

Con osservanza.

Torino, li 8 febbraio 2012

avv. prof. Mauro Ronco

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

**INDICE**

<b>I</b>	<b>Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lettere c) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato.</b>	p. 2
<b>II</b>	<b>Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1 lettera e) c.p.p. per mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame della difesa (Terza parte dell'atto principale, dalla pagina 112 alla pagina 141) che chiedeva l'assoluzione dell'imputato per l'omessa considerazione delle prove inequivocabili che dimostrano essere mendace l'accusa. Il vizio denunciato ex art. 606, co. 1 lett. e) è specificamente rivolto alla assoluta mancanza di motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'appellante con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.</b>	p. 7
<b>III</b>	<b>Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. con riferimento alla assoluta inadeguatezza metodologica dell'indagine psicologica condotta sulla minore, nonché alla erronea valutazione dell'attitudine della stessa, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, a rendere una valida testimonianza. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze dell'appellante contenute nei motivi di appello e dotate del requisito della decisività.</b>	p.17
<b>IV</b>	<b>Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva della minore, sotto i diversi profili dell'incostanza dichiarativa, dell'incongruità dell'approccio dichiarativo con le altre bambine e dell'illogicità intrinseca del discorso. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alle specifiche</b>	p.28

**PROF. MAURO RONCO**

**AVVOCATO**

3, P.ZZA SOLFERINO  
10121 TORINO - P.I. 08562150014  
TEL.: 011 5611484 - FAX: 011 5620147  
E-MAIL: roncomau@tin.it

	<b>doglianze contenute nei motivi di appello e dotate del requisito della decisività.</b>	
<b>V</b>	<b>Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lettera e) c.p.p. per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità soggettiva della minore. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della omessa risposta alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività.</b>	p. 44
<b>VI</b>	<b>Nullità della sentenza per illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione secondo cui la deposizione della minore nell'incidente probatorio non sarebbe stata inquinata dal contatto suggestivo intrattenuto, <i>in limine</i> all'assunzione dell'atto, con l'assistente di Polizia che l'aveva sentita e incoraggiata in una precedente audizione. Il vizio della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) rileva anche sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività.</b>	p. 50
<b>VII</b>	<b>Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett. e) per mancanza assoluta e illogicità della motivazione con riferimento all'assunto – che costituirebbe un riscontro dell'attendibilità della minore – secondo cui l'imputato avrebbe deciso di “distruggere i registri” o di farli scomparire “successivamente”.</b>	p. 55

Allegati: nr. 5 fogli, menzionati alla p. 19 dell'atto di ricorso, relativi alle doglianze rivolte al perito del consulente di parte in corso di perizia.

1. lettera raccomandata dal difensore avv. Chirivì al perito
2. lettera del consulente al perito (2 fogli)
3. Documentazione circa l'invio e il ricevimento della raccomandata (2 fogli )